

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3362 del 11/07/2019
Oggetto	Art.208 Comma 15 del Dlgs.152/2006 - L.R.13/2015 - Impianto mobile di frantumazione inerti e deferrizzazione di rifiuti speciali mediante l'attività di recupero R5 - Proponente: VITA SCAVI E TRASPORTI di Benazzi Maura & C. Sas, subentrata a Vita Angelo Società Individuale, entrambe con sede legale in Comune di Novi di Modena (MO) - Pratica ARPAE n.24949/2018 - Autorizzazione alla gestione (Voltura)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3428 del 11/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno undici LUGLIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art.208 Comma 15 del Dlgs.152/2006 – L.R.13/2015 – Impianto mobile di frantumazione inerti e deferrizzazione di rifiuti speciali mediante l'attività di recupero R5 – Proponente: VITA SCAVI E TRASPORTI di Benazzi Maura & C. Sas, subentrata a Vita Angelo Società Individuale, entrambe con sede legale in Comune di Novi di Modena (MO) – Pratica ARPAE n.24949/2018 – AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE (VOLTURA)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti;

l'articolo 208, in particolare, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio ed il comma 15 attribuisce alla Regione ove l'interessato ha la sede legale, la competenza per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva degli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

la Legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

considerato che:

in data 13/08/2018, la Società individuale Vita Angelo, avente sede legale a Novi di Modena (MO), Località Rovereto, Via S. Quasimodo n.10, ha presentato alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE Sezione di Modena domanda ai sensi dell'art.208 comma 15 del Dlgs.152/06, assunta agli atti con PGMO/2018/16149, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione di impianto di recupero di rifiuti per mezzo dell'impianto mobile di triturazione di rifiuti HARTL POWERCRUSHER PC10/55J;

Vita Angelo è stato autorizzato con determinazione DET-AMB-2018-6340 del 03/12/2018; copia conforme della determinazione è stata ritirata dal proponente in data 22/02/2019, ma l'efficacia dell'autorizzazione stessa resta sospesa in attesa della garanzia finanziaria da parte del proponente;

le tipologie di rifiuti che l'autorizzazione unica consente di trattare sono costituite da prodotti dell'attività di scavo, costruzione e demolizione, oltre alle frazioni ferrose eventualmente presenti negli stessi separate mediante sistema di deferrizzazione installato sul trituratore;

il frantumatore mobile, ha una lunghezza di 11,5 metri, è largo circa 2,6 metri ed ha un'altezza massima pari a 3,2 metri. È caratterizzato da un peso totale di 31,5 ton. e da una capacità di triturazione massima del materiale di circa 200 ton/h tramite un frantoio a mascelle PC 10/55 a gestione idraulica con bocca di carico delle dimensioni di 1.000 x 550 mm ed un motore CAT 3126 B a 6 cilindri con potenza pari a 186 kW;

il frantumatore è attrezzato con tramoggia di alimentazione, canale vibrante con vagliatura preliminare, frantoio a mascelle con regolazione idraulica dell'apertura, nastro trasportatore principale per lo scarico e nastro di scarico laterale, nastro deferrizzatore ed impianto ad acqua per l'abbattimento delle polveri eventualmente generate durante l'attività di triturazione. Il sistema di vagliatura preliminare integrato nella tramoggia permette di separare, prima della frantumazione, il materiale di dimensioni minori rispetto alle aperture, che cade sotto la griglia da 45-55 mm;

in base alle misure fonometriche ed alle stime effettuate dal TCAA e riportate nella valutazione di impatto acustico allegata alla documentazione, il valore di potenza sonora dell'impianto in funzione risulta di 115,0 dB(A);

l'attività proposta consiste nella triturazione primaria con pre-vagliatura dei rifiuti e separazione delle frazioni metalliche tramite nastro deferrizzatore. La potenzialità dell'impianto dipende dalla resistenza al taglio/trazione ed alla pezzatura dei rifiuti inseriti nella tramoggia di carico che comunque non deve eccedere i 400 mm. In condizioni di normale utilizzo la potenzialità dell'impianto arriva a 200 t/ora;

il quantitativo complessivo che il proponente prevede di trattare è stimato in circa 30.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi;

in data 16/05/2019, Vita Angelo chiede che l'autorizzazione, che non ha ancora spiegato i propri effetti, sia rilasciata a VITA SCAVI E TRASPORTI di Benazzi Maura & C. Sas, con sede legale in Via Chiesa Sud n.168/C loc. Rovereto, Comune di Novi di Modena, in quanto quest'ultima ha preso in carico tutte le attività che Vita Angelo ha cessato;

dall'istruttoria espletata, l'impianto presenta i requisiti minimali per rispettare le finalità di cui all'art.178 della parte quarta del D.Lgs. 152/06;

si prende atto del fatto che per poter rispettare i principi definiti dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.1229 del 28/02/2018, non può essere autorizzato il trattamento del rifiuto EER 170504 ai fini della produzione di MPS, in quanto il DM 05/02/1998 non prevede attività di gestione compatibili con il progetto proposto;

non sono stati rilevati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si ritiene pertanto possibile provvedere alla voltura dell'autorizzazione unica con le prescrizioni individuate nel presente atto;

considerato inoltre che:

in data 09/07/2019 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/2011 (normativa in materia di antimafia);

le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.4 IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E RECUPERO (ECCEPTE GLI IMPIANTI MOBILI DI SOLA RIDUZIONE VOLUMETRICA): **250.000,00 euro**.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art.208 comma 15 del Dlgs.152/06, VITA SCAVI E TRASPORTI di Benazzi Maura & C. Sas, con sede legale in Via Chiesa Sud n.168/C loc. Rovereto, Comune di Novi di Modena, allo svolgimento dell'attività "R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" (pre-vagliatura, triturazione primaria e deferrizzazione) di cui all'allegato C, Parte Quarta del D.lgs 152/06, per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da effettuarsi presso terzi, tramite l'utilizzo di impianto mobile di triturazione.
- b) di stabilire che la validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. L'autorizzazione è riferita all'impianto di trattamento mobile "HARTL POWERCRUSHER PC10/55J" costituito da un frantumatore mobile con capacità di triturazione massima del materiale di circa 200 t/h tramite un frantoio a mascelle PC 10/55 a gestione idraulica con bocca di carico delle dimensioni di 1000 x 550 mm ed un motore CAT 3126 B a 6 cilindri con potenza pari a 186 kW.

Il frantumatore è attrezzato con tramoggia di alimentazione, canale vibrante con vagliatura preliminare, frantoio a mascelle con regolazione idraulica dell'apertura, nastro trasportatore principale per lo scarico e nastro di scarico laterale, nastro deferrizzatore ed impianto ad acqua per l'abbattimento delle polveri eventualmente generate durante l'attività di triturazione. Il sistema di vagliatura preliminare integrato nella tramoggia permette di separare, prima della frantumazione, il materiale di dimensioni minori rispetto alle aperture, che cade sotto la griglia da 45-55 mm.

Durante i periodi di inutilizzo, l'impianto è collocato presso la sede della ditta, in via S. Quasimodo, 10 a Rovereto di Novi;

2. I rifiuti per i quali è ammessa l'operazione di trattamento di frantumazione e vagliatura presso terzi nonché i relativi quantitativi massimi trattabili annualmente sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

3. Il quantitativo massimo annualmente trattabile è fissato in 30.000 tonnellate.
4. Preliminarmente al trattamento dei rifiuti devono essere verificati:
- a) l'assenza di impurità (plastiche, cavi elettrici, isolanti, ecc.), che devono essere separate e correttamente smaltite in quanto non compatibili con la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal trattamento;

- b) l'assenza di amianto, utilizzando un metodo analitico con adeguato limite di rilevabilità (metodi MOLP o SEM come previsto dal D.M.06/09/1994); nel caso di presenza di lastre in fibrocemento, la ditta è tenuta ad accertare preventivamente la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto; qualora durante l'attività sia rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, questi devono essere rimossi e gestiti conformemente alla normativa vigente in materia.
5. Relativamente ai codici EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170802 e 170904 (v. att.7.1 del DM.05/02/1998):
- a) i rifiuti da trattare devono provenire da attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento;
- b) devono essere costituiti da materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto;
- c) l'attività di recupero ammessa è la messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto
- d) i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se conformi all'allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al DM.05/02/98, così come modificato con DM. 05/04/2006, n.186;
- e) la conformità all'allegato C di cui al punto precedente deve essere verificata prima dell'utilizzo o della commercializzazione dei materiali ottenuti dal trattamento dei rifiuti.
6. Le operazioni di trattamento devono riguardare esclusivamente i rifiuti ricadenti nella tipologia EER autorizzata e possono essere effettuate esclusivamente presso i cantieri o siti di produzione del rifiuto: non è ammesso il trattamento di rifiuti provenienti da altri siti o cantieri.
7. Qualora l'impianto venga utilizzato presso siti sottoposti a procedura di bonifica ambientale ai sensi del capitolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/06, l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni imposte dall'autorità competente relativamente alle procedure di bonifica ambientale medesime.
8. La responsabilità della verifica delle condizioni di cui sopra, nonché la caratterizzazione dei materiali ottenuti, è a carico della ditta titolare della presente autorizzazione.
9. La caratterizzazione dei materiali in uscita dall'impianto (MPS) deve essere eseguita secondo la frequenza di cui alla nota 3 degli allegati alla circolare del Ministero dell'Ambiente n.5205 del 15 luglio 2005 e, comunque, su cumuli massimi di 3000 mc, ben identificabili presso il cantiere.
- Qualora, successivamente alla caratterizzazione, le MPS siano depositate in cumuli maggiori di 3000 mc, la caratterizzazione deve essere ripetuta, su cumuli massimi di 3000 mc, con le modalità di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente n.5205 del 15 luglio 2005, al momento della immissione sul mercato delle MPS.
- Ogni tipo di cumulo può essere oggetto di controllo da parte delle Autorità competenti.
- Le analisi attestanti le caratteristiche prestazionali dei materiali in conformità alla predetta circolare devono essere conservate presso la sede legale della ditta, a disposizione delle autorità di controllo.

10. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a conservare presso la propria sede legale:
 - a) relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, i certificati analitici e/o ogni altra documentazione attestante la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Tale documentazione deve essere acquisita preventivamente alle operazioni di trattamento;
 - b) copia delle certificazioni analitiche relative ai test di cessione e alle caratteristiche prestazionali di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205.
11. Presso i cantieri di utilizzo devono essere adottate idonee modalità di deposito per i rifiuti derivanti dalla frantumazione/vagliatura e costituiti da ferro, carta, legno, ecc.
12. I rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero devono essere mantenuti separati dalle materie prime prodotte e devono essere conferiti ad impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati.
13. Al fine di limitare il più possibile la diffusione di polveri:
 - l'attività di frantumazione deve essere condotta con l'ausilio dei sistemi di nebulizzazione, presenti nel frantumatore, e deve essere garantito il buon funzionamento di questi;
 - devono essere adottati accorgimenti gestionali anche durante le fasi di carico scarico e movimentazione dei rifiuti (come ad esempio minimizzare l'altezza del punto di scarico, bagnare i rifiuti nella fasi di movimentazione all'interno dell'aera ecc.....);
 - I materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;
14. La macchina operatrice deve essere conforme a quanto previsto nel D.lgs n.262 del 04/09/2002 "Attuazione della direttiva 2001/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto".
15. La ditta, per le campagne del mezzo mobile svolte presso i cantieri collocati nel territorio della Regione Emilia Romagna, deve presentare al Comune territorialmente competente domanda per l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, così come previsto dalla specifiche disposizioni regionali e comunali.
16. Per le campagne del mezzo mobile, svolte presso le sedi aziendali dei clienti produttori/detentori dei rifiuti, la ditta si deve attenere alle prescrizioni/disposizioni contenute nella nulla osta acustico comunale, nelle autorizzazioni settoriali o nei titoli ambientali Acqua, Aria, Rumore dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alle singole aziende.
17. L'utilizzo dell'impianto in cantieri o siti ubicati in territorio extraregionale deve avvenire in accordo con le leggi nazionali e regionali vigenti in materia di rumore.
18. Deve essere ottemperato agli adempimenti previsti dal D.lgs.81/08, ed in particolare all'aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento includendo la valutazione del rumore, nonché alle disposizioni, previste dal decreto medesimo, in materia di cantieri edili temporanei e mobili.
19. Quando necessario, il progetto per lo svolgimento della singola campagna di attività deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della LR.4/2018 e della Parte Seconda del Dlgs.152/2006.
20. Ai sensi dell'art.208 comma 15 per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la ditta titolare della presente autorizzazione, **almeno sessanta giorni prima** dell'installazione dell'impianto, **deve comunicare all'autorità competente nel cui**

territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.

- c) di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere presentata in conformità con quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003 e con le modalità di seguito elencate:
1. l'importo della garanzia da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **250.000,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 2. la **comunicazione di avvenuta accettazione**, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 3. la mancata prestazione della garanzia finanziaria entro il termine prescritto, comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
- d) di stabilire che **l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa** fino all'invio, da parte di ARPAE della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria; da quel momento la determinazione DET-AMB-2018-6340 del 03/12/2018 (con scadenza fissata al 03/12/2028) è da intendersi a tutti gli effetti decaduta;.
- e) di dare atto che sono fatte salve le norme, i regolamenti e disposizioni di pertinenza vigenti, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
- f) di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, **la validità del presente provvedimento è confermata fino al giorno 03/12/2028** ed è rinnovabile inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
- g) di precisare che la società è tenuta a:
1. accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento siano legittimati a detenerli ai sensi di legge;
 2. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente, ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale, negli organismi tecnici (responsabile impianto) e nella configurazione impiantistica;
- h) di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
1. tenere aggiornato, presso la sede legale della ditta titolare dell'impianto mobile, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Copia del registro di carico e scarico deve essere mantenuto anche presso il cantiere, sito o stabilimento oggetto di campagna durante il periodo di esecuzione dell'intervento;
 2. accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento siano legittimati a detenerli ai sensi di legge;

3. presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione;
 4. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 5. comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- i) di informare che l'Autorità competente per i controlli in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è ARPAE;
- j) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90;
- k) di trasmettere copia del presente atto alla società proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
- l) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.